



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



AREA III - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI determinazione N. 147

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CHIARA CHIANI

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
507	05-04-2024

OGGETTO:	AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO- PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017
-----------------	---

Premesso che

- Il Comune di Soriano nel Cimino (in avanti anche solo “ente pubblico” o “Amministrazione procedente”) è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali;
- ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) “2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

Richiamati

- Gli artt. 29, 30, 31, 32, dello Statuto dell’ente, riguardanti l’associazionismo e il volontariato;
- la delibera di indirizzo n.68 del 02/04/2024
- il DUP dell’ente, approvato con delibera n. 76 del 21/12/2023;

Rilevato che

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
- in particolare, l’art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)”;
- inoltre, il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale “1. In attuazione dei principi di

sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

- le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n.117/2017, approvate con D.M. 31 marzo 2021 n.72.

Rilevato, ancora, che

- questo ente, quale Amministrazione procedente ai sensi della legge n. 241/1990, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con enti di Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”),
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che

- a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-progettazione.

Considerato, da ultimo, che

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida n. 17 dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali, e, segnatamente, in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Richiamate

- le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55 – 57 del decreto legislativo n. 117/2017, adottate con DM n. 72/2021, in ordine agli adempimenti procedurali, compresi quelli in materia di pubblicità e di trasparenza;
- le Linee guida n. 17 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 382/2022 nel punto 2.1 delle stesse in cui affermano l'estraneità della fattispecie di cui al presente atto all'applicazione del Codice dei contratti.
- Il D.lgs 36/2023, art. 6

Dato atto

- Che l'amministrazione procedente si riserva la facoltà di non procedere tramite l'istituto della co-progettazione, qualora i progetti presentati o i tavoli di co-progettazione, non conducano a risultati rilevanti.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri soggetti privati i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di

contributi:

Ù € 55.000,00 a titolo di rimborso spese per complessivi anni due

Ù il seguente bene immobile: porzione dell'immobile sito in Via della Rocca 11, con riferimento alla sala posta al piano strada adiacente ai servizi igienici privi di barriere architettoniche e la sala prove sita al primo piano dello stesso edificio

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad Interpello n. 375 del 25 maggio 2021.

Dato atto che

sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione e, segnatamente, tenuto conto delle richiamate Linee Guida di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali: la creazione e gestione del centro socio-ricreativo rivolto in maniera prevalente a persone diversamente abili, per le quali progettare attività, seguite da personale formato e con esperienza pluriennale in tale gestione. Lo scopo è quello di riuscire a coinvolgere il tessuto cittadino e in particolar modo i ragazzi in tali attività, così da promuovere un'inclusione reale ed un accrescimento civile e morale di tutti i soggetti coinvolti. La scelta dell'istituto della co-progettazione, rispetto al mercato concorrenziale è dettato dalla particolarità dell'attività da svolgere. Le attività a carattere creativo e culturale e rivolte in maniera prevalente a persone con bisogni speciali, richiedono di essere programmate in itinere. La riuscita e il funzionamento delle attività socio-ricreative, dipendono dalla possibilità di adattarsi alla necessità del tessuto sociale ed alle relazioni sociali che si creano nel corso del tempo. Tale peculiarità non permette di stabilire a priori, prestazioni, tempi e personale necessario, escludendo di fatto delle prerogative necessarie per fare ricorso al mercato;

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il d. lgs. n. 42/2002 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 36/2023, art. 6;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 10/01/2022, con il quale la dott.ssa Chiara Chiani è stata nominata Responsabile della 3^a Area Politiche Sociali e Culturali;

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, c.5, Tuel;

* * * Tanto premesso,

DETERMINA

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
2. di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi e delle attività meglio indicate in Premessa e nell'allegato progetto
3. per l'effetto, nominare la dott.ssa Chiara Chiani quale RUP;
4. di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
 - A. Avviso [Allegato n. 1];
 - B. Progetto (allegato 2)
 - C. modello di domanda [Allegato n. 3];
 - D. schema di convenzione [Allegato n. 4];

di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SERVIZIO** esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CHIARA CHIANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2024 al 20-04-2024 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Soriano nel Cimino, li 05-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CHIARA CHIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.